

ASSOCIAZIONE "SANTA CROCE DI CESSALTO"

STATUTO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1–COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE –

SEDE - DURATA - AUTONOMIA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – C.T.S.), in particolare degli articoli 32 e 33, l'Organizzazione di volontariato non riconosciuta, denominata "Associazione Santa Croce di Cessalto", di seguito indicata anche come "Associazione" od "Organizzazione".

2. L'Organizzazione ha sede in Cessalto, Via Donegal 6. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Atto.

3. Con la Riforma del Terzo Settore, il presente Statuto dell'Associazione - già iscritta nel Registro Anagrafe delle Onlus tenuto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regione Veneto, con delibera datata 06/08/2007 e con decorrenza dal 26/07/2007 - è modificato nel presente facendo acquisire alla stessa la veste di Organizzazione di Volontariato. La denominazione estesa "Associazione Santa Croce di Cessalto – organizzazione di Volontariato" o quella abbreviata, "Associazione Santa Croce di Cessalto – O.D.V." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

4. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

5. L'Associazione:

- opera in ambito locale con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati;

- svolge soltanto le attività indicate al Titolo 2 del presente Statuto;
- al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento o' affiliarsi ad altre associazioni che operano nel medesimo ambito;
- non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

ART. 2– EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3– INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO 2– OGGETTO, ATTIVITA', RISORSE, BILANCIO, LIBRI SOCIALI

ART. 4 – OGGETTO E ATTIVITÀ

1. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci:

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare, l'Associazione si prefigge di perseguire gli scopi seguenti:

- in collaborazione con la Parrocchia di Cessalto, la tutela, il restauro e la conservazione di Villa Cristofolotti, edificio storico del XVI secolo, dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, di interesse culturale con Declaratoria 18/9/1964 ai sensi della legge di tutela n. 1089/1939, oggi a beneficio parrocchiale di Santa Croce in Cessalto;
- Il sostegno economico all'Oratorio di San Michele di Cessalto ed alle attività da esso svolte;

- l'organizzazione di attività didattiche, formative, seminariali, convegnistiche e di ogni altra natura, volte a diffondere ed approfondire le tematiche connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale che detta Villa Cristofolotti rappresenta e valorizzarne la presenza nel territorio di appartenenza;
- la tutela e conservazione dell'archivio storico parrocchiale;
- le attività di promozione della cultura in generale, volte ad approfondire tematiche di interesse sociale, attraverso l'ideazione, l'organizzazione, il coordinamento di eventi quali tavole rotonde, seminari, corsi di lezioni, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni culturali, concorsi ed eventi celebrativi;
- la beneficenza verso categorie di persone particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale, ivi comprese le erogazioni in denaro, o in natura, a favore degli indigenti, in Italia e all'Estero, così come le erogazioni effettuate a favore di enti, o singole persone, che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica, degli aiuti umanitari.

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'Organizzazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

5. L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – NATURA E VITA ASSOCIATIVA.

APPORTO DEL VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione è fondata sulla partecipazione personale volontaria e gratuita dei suoi aderenti, ha struttura democratica e si basa su principi solidaristici che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Organizzazione.
2. La vita associativa dovrà essere autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e ispirata ai principi del progresso e della democrazia contenute nella nostra Carta Costituzionale.
3. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.
4. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
5. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 7 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

1. Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- A) contributi e quote associative;
- B) contributi ricevuti per le spese relative alle finalità istituzionali;
- C) contributi privati;
- D) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- E) contributi di organismi internazionali;
- F) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- G) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- H) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- I) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte ai sensi della vigente normativa;
- J) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- K) ogni altro tipo di entrate ammesse dalle vigenti normative.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo;

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

4. Il Patrimonio sociale potrà essere costituito:

- A) Dal Fondo patrimoniale in dotazione;
- B) Da Risorse libere, costituite da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, che andranno ad incrementare il patrimonio e che sono approvate con la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio;

- C) da beni immobili o mobili;
- D) Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- E) da ogni altra risorsa ammessa dalla legge.

5. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
4. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. Nell'ipotesi di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera C), il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti
6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 9 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- A) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) il registro dei volontari, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

TITOLO 3 – ASSOCIATI

ART. 10 – SOCI

1. Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Si osservano le disposizioni previste al comma 1-bis dell'art. 32 D.LGS. 117/2017.
3. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative;
 - Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
 - soci onorari: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

ART. 11 – MODALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO

1. La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all'Associazione. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e, ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere prontamente comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi; l'aspirante socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

ART. 12 – DIRITTI DEI SOCI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
 - A) Concorrere all'elaborazione del programma dell'Organizzazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - B) Conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - C) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - D) partecipare alle assemblee;
 - E) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - F) essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
 - G) Dare le dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale cessano ogni diritto e ogni dovere sociale;
 - H) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - I) Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
 - J) Prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite al precedente art. 9;

3. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 (tre) mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

ART. 13 – DOVERI DEI SOCI

1 Gli Associati sono tenuti:

- A) A osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- B) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- C) A svolgere le attività preventivamente concordate. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo quanto disposto al precedente art. 5, comma 5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione. Ciascuno degli associati volontari beneficia di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- D) A versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 14 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per:

- A) Morte;
- B) Dimissioni volontarie comunicate al Consiglio Direttivo;
- C) Mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- D) Indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni;

E) inattività prolungata.

2. Negli ultimi due casi l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è possibile il ricorso all'Assemblea entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 15 – QUOTA ASSOCIATIVA

E ALTRI CONTRIBUTI VERSATI DAGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci ordinari. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

2. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione, nemmeno in caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione.

3. Le quote associative non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili né rimborsabili.

TITOLO 4 – ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (eventuale);
- e) Il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (eventuale).

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 17 – ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e che siano iscritti sul libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun Associato ha un voto.
3. All'assemblea ogni avente diritto partecipa di persona ovvero mediante delega scritta ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Il voto per delega, al fine di garantire la partecipazione alla vita associativa, viene limitato ad una sola delega pro capite.
4. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
5. L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del Bilancio di esercizio o consuntivo.

7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3(un terzo) dei soci.
8. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima, con comunicazione scritta recante il giorno, l'ora, la sede della prima convocazione e della seconda convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
9. L'Assemblea dev'essere altresì convocata entro 30(trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
10. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
11. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
12. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.
13. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario.
14. L'assemblea vota per alzata di mano con controprova, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che 1/3 (un terzo) dei presenti non richieda di procedere con altra forma di votazione. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, nonché in ogni altra ipotesi concernente le persone, si vota sempre a scrutinio segreto.
15. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'associazione ed inserito nel Libro di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera B). Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia cartacea, o copia elettronica presso il proprio indirizzo di posta elettronica.

ART. 18 – ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- A) definire il programma generale annuale delle attività;
- B) determinare la quota associativa annua, nell'ammontare proposto dal Consiglio Direttivo;
- C) discutere e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- D) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- E) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- F) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- G) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- H) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- I) approvare i regolamenti interni;
- J) esaminare e deliberare sui ricorsi avverso le mancate ammissioni degli aspiranti Soci e l'esclusione dei Soci;
- K) discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- L) deliberare su quant'altro demandato dalla legge, dall'atto costitutivo o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- A) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- B) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- C) Deliberare il trasferimento della sede legale al di fuori dei casi previsti all'art. 1, comma 2, del presente Statuto;
- D) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

ART. 19 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5(cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni 3 mesi.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta;

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità previste al comma 4, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

8. Nell'esecuzione dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- A) Eleggere, nel proprio^ seno, il Presidente e il Vicepresidente;
- B) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- C) Nominare il segretario;
- D) Nominare il Tesoriere;
- E) Attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- F) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- G) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Organizzazione nell'ambito del medesimo Comune;
- H) Deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- I) Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- J) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- K) Sottoporre all'approvazione dell'assemblea le proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- L) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio o rendiconto consuntivo annuale e, quando previsto, il bilancio sociale;
- M) Fissare l'ammontare della quota associativa annua, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- N) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- O) Accogliere o rigettare le domande di ammissione ad associato;
- P) Adottare i provvedimenti di esclusione a norma del precedente articolo 14;
- Q) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- R) Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Organizzazione.

10. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11. Nell'ipotesi in cui uno o più membri dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

12. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

13. La responsabilità dei membri dell'Organo amministrativo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

ART. 21 – PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Egli è il Legale Rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

5. Il Presidente rimane in carica con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza, revoca.

ART. 22 – SEGRETARIO

1 Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- A) Provvede all'aggiornamento dei Libri sociali;
- B) Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- C) È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- D) Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- E) Predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- F) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 –ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;

D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

7. L'Organo di Controllo rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 24 – REVISORE LEGALE DEI CONTI (EVENTUALE)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 – Responsabilità della organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 26 – Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Organizzazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza

ART. 28 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 29 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 30 – NORMA TRANSITORIA:

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tale data cessano di efficacia altresì le previgenti clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS come previste dall'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 e ogni altra previsione normativa relativa ai requisiti d'iscrizione a Registri o a specifiche qualifiche possedute.

2. In ogni caso continua a seguirsi la disciplina fiscale delle ONLUS, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle ONLUS.